



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

Atto N. 2228/2025

Oggetto: MODIFICA, AGGIORNAMENTO E CONTESTUALE VOLTURA A IRETI S.P.A. DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (A.U.A.) RILASCIATA A IREN ACQUA S.P.A. CON A.D. N. 1978 DEL 26/07/2024 PER LO SCARICO DI ACQUE REFLUE URBANE DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE SITO IN LOCALITA' CAPRILE CAPOLUOGO NEL COMUNE DI PROPATA. ACCERTAMENTO IN ENTRATA DI EURO 50,00.

In data 12/08/2025 il dirigente GIOVANNI TESTINI, nella sua qualità di responsabile, adotta il seguente Atto dirigenziale;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”;

Richiamato lo Statuto della Città Metropolitana di Genova;

Visti

l'art. 107, commi 1, 2 e 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e ss.mm.ii. recante “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;

il combinato disposto degli artt. 49 e 147bis del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Richiamati

la Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 17 del 26 maggio 2021 avente ad oggetto “Approvazione del nuovo regolamento sul procedimento amministrativo e per la transizione digitale”;

la Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 40 del 27 novembre 2024 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2025/2027;

la Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 42 del 18 dicembre 2024 con la quale è stato approvato in via definitiva il Bilancio di Previsione 2025/2027;

il Decreto del Sindaco Metropolitan n. 96 del 19 dicembre 2024 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario (PEG) per il triennio 2025/2027;

il Decreto del Sindaco Metropolitan n. 8 del 6 febbraio 2025 con cui sono stati approvati il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) e relativi allegati, il Gender Equality Plan 2025/2027, e nel quale è stato recepito il Piano esecutivo di Gestione 2025/2027;

Visti

la L. 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

il combinato disposto degli artt. 49 e 147bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, recante “Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del D.L. 09/02/2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 04/04/2012, n. 35” che ha regolamentato la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia ambientale;



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

in particolare

- l'art. 1, comma a, che definisce Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) “il provvedimento rilasciato dallo sportello unico per le attività produttive, che sostituisce gli atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale di cui all'art. 3” del medesimo decreto, ovvero:
 - autorizzazione agli scarichi di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii.;
 - comunicazione preventiva di cui all'articolo 112 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii. per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii.;
 - autorizzazione generale di cui all'articolo 272 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii.;
 - comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 o comma 6, della L. 26 ottobre 1995, n. 447;
 - autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'articolo 9 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 99;
 - comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii.;
- l'art. 2, comma 1, lettera b), che assegna alla Provincia la competenza al rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico delle Attività Produttive;

il D.M. 8 maggio 2015 recante “Adozione del modello semplificato ed unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale (A.U.A.)”;

la circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 7 novembre 2013 recante i chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale nella fase di prima applicazione del D.P.R. n.59/2013;

la L.R. 6 giugno 2017, n. 12, recante “Norme in materia di qualità dell'aria e di autorizzazioni ambientali” e in particolare l'art. 20 che ha disposto che gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane siano assoggettati al criterio autorizzativo di cui al D.P.R. 59/2013, ossia all'Autorizzazione Unica Ambientale;

la D.G.R. n. 1076 del 25/11/2016 avente ad oggetto “D.P.R. n. 59/2013 della Regione Liguria recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.). Indicazioni applicative ed approvazione modulistica per la richiesta AUA”;

la circolare della Regione Liguria - Dipartimento Ambiente, n. 136618 del 8 luglio 2014, recante “Chiarimenti in materia di A.U.A.”;

Preso atto che a far data dal 01/01/2015, come disposto dalla L. n. 56 del 07/04/2014, la Città Metropolitana di Genova è subentrata alla Provincia di Genova;

Visti in particolare

relativamente alla disciplina degli scarichi di acque reflue urbane

la Direttiva del Consiglio Europeo n. 91/271/CE concernente il trattamento delle acque reflue urbane;



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. e in particolare, la Sezione II della Parte III “Tutela delle acque dall’inquinamento”;

la deliberazione CITAI del 4 febbraio 1977;

la L.R. 28 Gennaio 1997, n. 5, recante “Disposizioni sugli scarichi delle pubbliche fognature esistenti nel Bacino imbrifero del Brugneto”, con specifico riferimento all’art. 2 che prevede che detti scarichi siano sottoposti alla disciplina della L.R. 16 agosto 1995, n. 43, prevedendo il rispetto dei limiti di Tabella 3, I Colonna, dell’Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii., che ha sostituito la Tabella A della L. 319/1976;

la L.R. 16 agosto 1995, n. 43, recante “Norme in materia di valorizzazione delle risorse idriche e di tutela delle acque dall’inquinamento”;

la L.R. 13 agosto 2007, n. 29, recante “Disposizioni per la tutela delle risorse idriche”;

il Piano regionale di Tutela delle Acque approvato con Deliberazione di Consiglio Regionale n. 11 del 29/03/2016 con specifico riferimento all’art. 12 e alla Tab. 1 delle Norme di Attuazione nei quali si specifica che per gli impianti tra 50 e 500 a.e. gli scarichi di acque reflue urbane devono essere trattati con fossa Imhoff e sistema secondario o da altri sistemi equivalenti o superiori e devono rispettare i limiti di Tabella 3, colonna 1 dell’Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs. 152/2006 in presenza di scarichi industriali adducanti all’impianto di depurazione;

la nota del Direttore dell’Area 08 – Ambiente della Provincia n. 47164 del 29.04.03 con la quale sono state comunicate ai Gestori di Servizi pubblici le modalità con cui devono essere inviati i dati relativi ai controlli analitici sugli scarichi dei depuratori;

Richiamata l’Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) rilasciata dalla Città Metropolitana di Genova a IREN Acqua S.p.A. con A.D. n. 1978 del 26/07/2024 per l’impianto di depurazione delle acque reflue urbane sito in località Caprile – Capoluogo nel Comune di Propata, con recapito in acque superficiali nel Torrente Brugneto, nel punto di coordinate WGS84/UTM Longitudine E 514544 e Latitudine N 4934795, nel rispetto dei limiti, in valore assoluto, di Tabella 3, Colonna I dell’Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

Premesso che

con nota prot. ME002486-P del 02/12/2024, assunta al protocollo della Città Metropolitana con n. 71343 del 02/12/2024, IREN Acqua S.p.A. ha chiesto la modifica di una specifica prescrizione relativa al processo di campionamento ed analisi finalizzati al controllo del processo depurativo, riportata al punto 3.c) del quadro prescrittivo dell’A.U.A. n. 1978/2024;

con nota prot. ME000492-P del 03/03/2025, assunta al protocollo della Città Metropolitana con n. 12736 in pari data, IREN Acqua S.p.A ha integrato la richiesta inviando gli allegati che non erano stati trasmessi costituiti da:

- Istruzione operativa Irenlab IO LAB CA 10 ‘Modalità di prelievo e trasporto di campioni’;
- Istruzione operativa Irenlab IO LAB CA 11 ‘Ricevimento, accettazione e manipolazione campioni’;
- Modulo IRETI MO 8 PG IRETI 4 ‘Scheda prelievo reflui da impianti di depurazione’;

con nota prot. n. 15877 del 14/03/2025 la Città Metropolitana di Genova ha comunicato l’avvio del procedimento, ai sensi dell’artt. 7 e 8 della L. 241/90 e ss.mm.ii..



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

con la suddetta nota di avvio del procedimento veniva inoltre fornito:

- il nominativo del responsabile del procedimento nonché dei referenti tecnici per i singoli comparti ambientali coinvolti;
- il termine di conclusione procedimento fissato a 60 giorni dalla data di presentazione della domanda, fatte salve eventuali sospensioni di termini derivanti da richiesta di integrazioni;
- esplicitazione del rispetto della normativa sulla privacy mediante relativa informativa;
- il domicilio digitale della scrivente amministrazione;
- il riferimento del titolare del potere sostitutivo in caso di mancato rispetto dei termini procedurali nonché dei rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione;

nella nota di avvio si è dato atto che si sarebbe proceduto alla modifica della prescrizione 3.c) come richiesto dal Gestore, oltre a richiedere un aggiornamento al fine di verificare la presenza nella rete fognaria di eventuali sfioratori e/o scolmatori che non erano stati contemplati nella vigente autorizzazione, al fine di ottemperare a quanto previsto dall'art. 14 delle Norme di attuazione del Piano di Tutela delle Acque Regionale e dall'art. 20 della L.R. 12/2017, sospendendo contestualmente i termini per 15 giorni;

con nota prot. ME000685-P del 31/03/2025, assunta al protocollo con n. 19501 in pari data, IREN Acqua S.p.A. ha chiesto una proroga di 90 giorni per effettuare i sopralluoghi e le conseguenti valutazioni tecniche per fornire i dati aggiornati della rete fognaria, degli sfioratori e/o scolmatori richiesti con la nota di avvio del procedimento;

con nota prot. n. 20125 del 02/04/2025 la Città Metropolitana ha comunicato l'assenso alla proroga di 90 giorni ai fini dell'acquisizione delle informazioni richieste;

con nota prot. n. RT007108-P del 27/06/2025, assunta al protocollo della Città Metropolitana di Genova con n. 38543 in pari data, IRETI S.p.A. ha comunicato l'intervenuta stipula della operazione straordinaria di fusione per incorporazione, ai sensi dell'art.2501 e ss., del Codice Civile, di IREN Acqua S.p.A. in IRETI S.p.A. in data 16 giugno 2025, con atto a ministero Notaio Avvocato Piero Biglia di Saronno n. 59890 di Repertorio e n. 42637 di Raccolta;

l'efficacia dell'atto di fusione è prevista dal 1° luglio 2025, con conseguente subentro in pari data di IRETI S.p.A. nella gestione del servizio idrico integrato nei territori serviti da IREN Acqua S.p.A.;

con la fusione societaria IRETI S.p.A. subentrerà in tutte le autorizzazioni, permessi, convenzioni, atti e provvedimenti necessari alla gestione e all'esercizio delle opere e degli impianti, per cui la Società ha chiesto che le istanze di nuove autorizzazioni e di modifica di autorizzazioni in fase di istruttoria siano direttamente intestate a IRETI S.p.A., con sede legale in Genova, Via Piacenza n. 54, C.F. 01791490343, iscritta al GE-481595, P.IVA di Gruppo 02863660359;

con nota prot. n. RT007307-2025-P del 02/07/2025, assunta al protocollo di città Metropolitana con n. 39741 del 02/07/2025, IRETI S.p.A. ha chiesto un'ulteriore proroga per l'invio dei dati richiesti in data 14/03/2025;

con nota prot. n. 39909 del 03/07/2025 la Città Metropolitana ha comunicato l'assenso alla proroga di ulteriori 30 giorni ed ha chiesto il versamento degli oneri istruttori per la variazione della titolarità dell'autorizzazione, pari ad Euro 50,00, tramite il portale pagoPA;

IRETI S.p.A. ha provveduto ad effettuare in data 16/07/2025 il versamento degli oneri istruttori, pari ad euro 50,00, tramite il portale pagoPA, per la variazione della titolarità dell'autorizzazione;



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

con nota prot. n. RT009641-P del 05/08/2025, assunta al protocollo della Città Metropolitana di Genova con n. 47444 in pari data, IRETI S.p.A. ha inoltrato i dati dello sfioratore presente lungo la rete fognaria afferente il depuratore, allegando la Scheda monografica;

Considerato che in data 06/08/2025 è stata redatta la relazione tecnica istruttoria relativa al comparto scarichi di acque reflue urbane, compresa nella relazione di chiusura procedimento ed agli atti del procedimento nel relativo fascicolo informatico;

Richiamata la suddetta relazione tecnica redatta sulla base della documentazione acquisita da cui emerge che le modifiche da disporre nel provvedimento sono di seguito descritte.

Ritenuto, al fine di pervenire ad un atto unico rappresentativo del ciclo depurativo, di procedere all'aggiornamento della parte descrittiva del comparto scarichi a seguito delle modifiche comunicate e alla modifica ed aggiornamento del relativo quadro prescrittivo, comprendendo sia le parti aggiornate che quelle invariate, come di seguito riportato.

Relativamente al comparto scarichi acque reflue urbane

1. lungo la rete fognaria è presente n. 1 scolmatore e n. 1 impianto di sollevamento di cui sono state predisposte la Scheda monografica:

DENOMINAZIONE	TIPOLOGIA	COORDINATE GEOGRAFICHE		ATTIVAZIONE
Depuratore Caprile Capoluogo	Scolmatore a monte dell'impianto	5 14587.42 E	4934711.87 N	- situazione emergenziale in tempo asciutto - eventi meteorici tali da determinare portate afferenti superiori alla capacità massima depurativa dell'impianto. (281mc/g)
Caprile	Impianto sollevamento con due elettropompe	514587.42 E	4934711.87 N	- situazione emergenziale in tempo asciutto

per la presenza di sfioratori e/o di scolmatori vengono aggiunte delle prescrizioni nel quadro prescrittivo aggiornato.

2. si conferma che nella rete fognaria attualmente non confluiscono scarichi di origine industriale derivante da attività produttive.

Facendo seguito a quanto comunicato da IREN Acqua S.p.A. con le note sopra richiamate in merito alla richiesta di modifiche della vigente autorizzazione, il nuovo quadro viene modificato ed aggiornato come segue:

– la prescrizione 3.c) relativa alle modalità di campionamento e di analisi è sostituita dalla seguente:

- *Il campionamento dovrà essere effettuato dal personale del laboratorio che effettua le analisi ovvero dal personale dell'impianto di depurazione, purché qualificato ed appositamente formato ad eseguire i campionamenti sugli impianti di depurazione, come da Istruzioni operative Irenlab. Le risultanze analitiche dovranno essere fornite tramite certificati di analisi, timbrati e firmati da parte di Chimico iscritto all'Albo professionale, che dovranno dare conto delle conformi modalità di campionamento secondo quanto disciplinato dalla normativa vigente e riportare sia i rispettivi limiti di riferimento che il giudizio finale dell'analisi; in particolare i certificati analitici dovranno riportare le seguenti informazioni:*



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

- *l'indicazione del Tecnico abilitato ovvero del personale dell'impianto di depurazione appositamente formato che ha effettuato il campionamento e una dichiarazione che il campionamento stesso è stato effettuato conformemente a norme tecniche riconosciute a livello internazionale (CEN, ISO, EPA) o nazionale (UNI, ISPRA, IRSA-CNR, UNICHIM);*
- *le condizioni di trasporto dei campioni che devono assicurare la refrigerazione, al fine di mantenere la temperatura dei campioni pari o inferiore a quella di prelievo;*
- *le condizioni di funzionamento dell'impianto di depurazione all'atto del campionamento;*
- *il valore di portata misurato all'atto del campionamento;*
- *l'indicazione dei metodi analitici utilizzati, i limiti di rilevabilità e l'intervallo di incertezza della misura (applicando la metodologia proposta nelle Linee Guida ISPRA n. 52/2009);*
- *i limiti di riferimento normativi;*
- *un giudizio finale circa la conformità del campione analizzato.*

In alternativa all'invio di certificati analitici, potranno essere trasmessi rapporti di prova timbrati e firmati da un Chimico iscritto all'Albo professionale, purché accompagnanti da una verbale di campionamento, riportante tutte le informazioni sopra elencate, che dovrà essere firmato dal personale dell'impianto di depurazione che ha effettuato il campionamento.

Tali referti analitici dovranno essere tempestivamente trasmessi, con le cadenze di cui al successivo punto j), alla Città Metropolitana di Genova – Ufficio Scarichi e Tutela delle acque, firmati digitalmente, via posta certificata, e dovranno altresì riportare correttamente la ragione sociale della Società, l'indirizzo della sede operativa e gli estremi del provvedimento al quale si riferiscono.

- sono aggiunte alcune prescrizioni per il funzionamento degli sfioratori, impianti di sollevamento e scolmatori:
 - *dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni delle acque reflue nel corpo idrico recettore, onde impedire o evitare al massimo le esalazioni moleste;*
 - *lo scarico degli scolmatori di piena si deve attivare solo a seguito di eventi meteorici;*
 - *l'attivazione dello scarico di emergenza degli impianti di sollevamento dovrà avvenire solo nelle condizioni indicate nelle relative schede monografiche;*
 - *Il Gestore dovrà garantire adeguati controlli e manutenzioni, eseguiti con idonea periodicità, agli sfioratori ed impianti di sollevamento, agli scolmatori al fine di evitare depositi ed ostruzioni di materiali vari; i fanghi raccolti dovranno essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti e/o recuperati ex situ presso impianti autorizzati.*

Preso atto che IRETI S.p.A. ha versato, tramite piattaforma pagoPA, a favore della Città Metropolitana di Genova l'importo di euro 50,00 in data 16/07/2025 per gli oneri istruttori previsti per la variazione di titolarità del provvedimento, introitati secondo le seguenti imputazioni finanziarie, indicate nel prospetto contabile allegato e parte integrante del Visto contabile;



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

Considerato che IRETI S.p.A. rientra tra i casi indicati all'art. 83, comma 3, del D. Lgs. 159/2011, ai sensi del quale è esclusa la necessità di richiedere la documentazione antimafia per i rapporti intercorrenti fra soggetti pubblici, tra i quali sono comprese anche "le società o le imprese comunque controllate dallo Stato o da altro Ente Pubblico";

Vista la relazione di chiusura del procedimento redatta dal responsabile inserita nel relativo fascicolo informatico con prot. n. 47898 del 06/08/2025 a cui è stata allegata la relazione istruttoria tecnica per il comparto scarichi redatta dal funzionario incaricato;

Dato atto che l'istruttoria del presente atto è stata svolta dalla Dott.ssa Carla Chiarini, responsabile del procedimento, che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 147bis del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. e che provvederà a tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto il dirigente, ai sensi della L. 190/2012, art. 1, comma 42, della L. 241/1990 e ss.mm.ii., art. 6 bis, e del PTPCT 2025/2027, attesta:

- di non essere in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, in relazione al presente procedimento;
- che non sono pervenute segnalazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, da parte del responsabile del procedimento e degli altri collaboratori in servizio presso questa amministrazione intervenuti nel presente procedimento;
- che non sono pervenute segnalazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, da parte degli uffici competenti ad adottare pareri o altri atti endoprocedimentali inerenti al presente procedimento;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto il dirigente attesta altresì la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, assieme al responsabile del procedimento, ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, e ss.mm.ii.;

Atteso che il presente atto non necessita di pubblicazioni specifiche, e che peraltro si ritiene opportuno che lo stesso venga pubblicato per 15 giorni all'Albo Pretorio della Città Metropolitana di Genova.

Dato atto che il presente atto diventa efficace con l'apposizione del visto attestante la copertura finanziaria espresso ai sensi dell'articolo 147bis del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. come da prospetto contabile allegato;

Ritenuto che sussistano i presupposti per procedere con la modifica non sostanziale ed aggiornamento dell'A.U.A. 1978 del 26/07/2024 con contestuale voltura, sulla base di tutto quanto sopra rappresentato, poiché l'istruttoria da parte degli uffici competenti si è conclusa favorevolmente con le prescrizioni riportate nella successiva parte dispositiva.

Tutto quanto ciò premesso, fatti salvi i diritti di terzi,

DISPONE

- A. di modificare ed aggiornare l'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013, rilasciata a IREN Acqua S.p.A. con A.D. n. 1978 del 26/07/2024, per il comparto scarichi acque reflue urbane in corpo idrico superficiale, per l'impianto di depurazione delle acque reflue



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente

Servizio Tutela ambientale

urbane sito in località Caprile Capoluogo nel Comune di Propata (GE), apportando le modifiche e gli aggiornamenti dettagliati nella parte descrittiva del presente atto;

- B. di volturare la suddetta A.U.A. a favore di IRETI S.p.A., con sede legale in Genova, Via Piacenza n. 54, C.F. 01791490343, iscritta al GE-481595, P.IVA di Gruppo 02863660359;
- C. di introitare la somma di euro 50,00 versata da IRETI S.p.A. per la voltura dell'A.U.A., secondo le imputazioni finanziarie indicate nel prospetto contabile allegato e parte integrante del Visto contabile;
- D. di fare salvo tutto quanto contenuto nell'A.U.A. n. 1978/2024, non in contrasto con il presente atto, ivi compresa la data di scadenza dell'autorizzazione, e fatto salvo quanto non espressamente oggetto di revisione nel presente provvedimento;
- E. di modificare ed aggiornare il quadro prescrittivo dell'A.U.A. n. 1978/2024 sostituendolo integralmente con le seguenti prescrizioni:

relativamente al Comparto Scarichi di acque reflue urbane in corpo idrico superficiale

- 1) la gestione dell'impianto di depurazione dovrà garantire la piena efficacia dell'impianto medesimo compreso il sistema finale di disinfezione;
- 2) dovranno essere adottate tutte le misure necessarie atte ad evitare un aumento anche temporaneo dell'inquinamento rispetto ai limiti autorizzati;
- 3) i valori limite di emissione non potranno essere in alcun caso conseguiti mediante diluizione con acque prelevate allo scopo, con acque di raffreddamento o di lavaggio non espressamente previste nella presente autorizzazione;
- 4) le analisi di autocontrollo dovranno essere eseguite con frequenza trimestrale (n. 4 campioni/anno), sui campioni medi ponderati nell'arco delle 24 ore, per la verifica dei limiti in valore assoluto, di cui alla Tabella 3, Colonna I dell'Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs. 152/2006, dei seguenti parametri: **pH, Temperatura, Odore, Colore, Solidi sospesi totali, BOD5, COD, Azoto ammoniacale, Azoto nitroso e Azoto nitrico, Fosforo totale, Grassi e oli animali e vegetali, Tensioattivi totali, Escherichia coli, Saggio di tossicità acuta;**
- 5) le analisi di autocontrollo di cui al precedente punto 4) dovranno essere eseguite su campioni medi ponderati nell'arco delle 24 ore; eventuali modalità di campionamento differenti, giustificate da particolari esigenze operative, dovranno essere espressamente motivate nel verbale di campionamento;
- 6) il campionamento dovrà essere effettuato dal personale del laboratorio che effettua le analisi ovvero dal personale dell'impianto di depurazione, purché qualificato ed appositamente formato ad eseguire i campionamenti sugli impianti di depurazione, come da Istruzioni operative Irenlab. Le risultanze analitiche dovranno essere fornite tramite certificati di analisi, timbrati e firmati da parte di Chimico iscritto all'Albo professionale, che dovranno dare conto delle conformi modalità di campionamento secondo quanto disciplinato dalla normativa vigente e riportare sia i rispettivi limiti di riferimento che il giudizio finale dell'analisi; in particolare i certificati analitici dovranno riportare le seguenti informazioni:
 - l'indicazione del Tecnico abilitato ovvero del personale dell'impianto di depurazione appositamente formato che ha effettuato il campionamento e una dichiarazione che il



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente

Servizio Tutela ambientale

campionamento stesso è stato effettuato conformemente a norme tecniche riconosciute a livello internazionale (CEN, ISO, EPA) o nazionale (UNI, ISPRA, IRSA-CNR, UNICHIM);

- le condizioni di trasporto dei campioni che devono assicurare la refrigerazione, al fine di mantenere la temperatura dei campioni pari o inferiore a quella di prelievo;
- le condizioni di funzionamento dell'impianto di depurazione all'atto del campionamento;
- il valore di portata misurato all'atto del campionamento;
- l'indicazione dei metodi analitici utilizzati, i limiti di rilevabilità e l'intervallo di incertezza della misura (applicando la metodologia proposta nelle Linee Guida ISPRA n. 52/2009);
- i limiti di riferimento normativi;
- un giudizio finale circa la conformità del campione analizzato.

In alternativa all'invio di certificati analitici, potranno essere trasmessi rapporti di prova timbrati e firmati da un Chimico iscritto all'Albo professionale, purché accompagnanti da una verbale di campionamento, riportante tutte le informazioni sopra elencate, che dovrà essere firmato dal personale dell'impianto di depurazione che ha effettuato il campionamento.

Tali referti analitici dovranno essere tempestivamente trasmessi, con le cadenze di cui al successivo punto 8), alla Città Metropolitana di Genova – Ufficio Scarichi e Tutela delle acque, firmati digitalmente, via posta certificata, e dovranno altresì riportare correttamente la ragione sociale della Società, l'indirizzo della sede operativa e gli estremi del provvedimento al quale si riferiscono.

- 7) i certificati analitici, di cui al precedente punto 6) dovranno essere tempestivamente trasmessi alla Città Metropolitana di Genova - Ufficio Scarichi e Tutela delle Acque, firmati digitalmente, via posta certificata (PEC), con indicazione dell'indirizzo della sede operativa e gli estremi del provvedimento al quale si riferiscono, secondo le seguenti modalità:

- a) con cadenza quadrimestrale dovrà essere inviata, secondo le modalità sopraindicate, una tabella in formato .xls con i risultati dei campionamenti di cui al punto 4), in uscita, dei parametri di Tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii., corredati dei valori di portata media giornaliera registrati, secondo il seguente schema:

Data	XX/XX/XXXX
Parametro 1 (mg/l)	
Parametro 2 (mg/l)	

- b) con cadenza semestrale dovranno essere inviati tutti i referti analitici in originale, firmati digitalmente via posta elettronica (PEC), corredati delle quantità di fanghi prodotti e dei periodi di disservizio occorsi;
- 8) i dati aggiornati degli sfioratori e relative stazioni di sollevamento, degli scolmatori, con i contenuti previsti all'art. 14 delle Norme di attuazione del Piano di Tutela delle Acque Regionale, dovranno essere comunicati ogni 5 anni nel periodo di vigenza dell'autorizzazione;



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente

Servizio Tutela ambientale

- 9) dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni delle acque reflue scaricate, anche dallo scolmatore di rete, onde impedire o evitare al massimo le esalazioni moleste;
- 10) dovranno essere rispettate le disposizioni previste dall'art. 94 del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii., disciplinate dall'art. 21 delle NdA del Piano di Tutela delle Acque Regionale;
- 11) lo scarico dello scolmatore si deve attivare solo a seguito di eventi meteorici,
- 12) l'attivazione dello scarico dello scolmatore dovrà avvenire solo nelle condizioni indicate nella relativa scheda monografica;
- 13) il Gestore dovrà garantire adeguati controlli e manutenzioni, eseguiti con idonea periodicità, agli sfioratori ed impianti di sollevamento, agli scolmatori al fine di evitare depositi ed ostruzioni di materiali vari; i fanghi raccolti dovranno essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti e/o recuperati ex situ presso impianti autorizzati;
- 14) il Gestore, dovrà tenere, ai sensi dell'art. 19 comma 9 della L.R. 16 agosto 1995, n. 43 e dall'art. 15 delle Norme di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque Regionale, un quaderno di registrazione dei dati e di manutenzione secondo le modalità di cui alla Delibera CITAI del 04/02/1977, contenente le seguenti informazioni:
 - data e ora dei disservizi all'impianto nel suo complesso e data del loro ripristino;
 - periodi di fermata dell'impianto;
 - interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria;
 - operazioni di smaltimento dei fanghi di risulta.I dati e le operazioni di manutenzione dovranno essere registrati su quaderni a fogli non staccabili, numerati a cura del gestore stesso o in alternativa su apposito archivio informatico, in formato .pdf. I dati dovranno essere accuratamente conservati per il periodo di durata del presente provvedimento e tenuti a disposizione della Città Metropolitana di Genova e delle Autorità di controllo, nel caso di ispezione all'impianto, come prescritto dall'art. 19 della L.R. 43/95 e dall'art. 15 delle norme di attuazione del Piano di Tutela delle Acque Regionale;
- 15) in occasione di interventi di manutenzione programmati che comportino la messa in by-pass, o comunque una riduzione dell'efficacia del trattamento di depurazione, per un periodo prolungato superiore ai 15 giorni, la comunicazione all'Autorità di controllo dovrà essere inviata almeno un mese prima; tale comunicazione dovrà descrivere gli interventi in programma, la durata prevista degli stessi, le eventuali azioni tese alla salvaguardia del corpo recettore;
- 16) qualunque interruzione, anche parziale, del funzionamento dell'impianto di depurazione, anche per attività di manutenzione, dovrà essere immediatamente comunicata alla Città Metropolitana di Genova, all'Autorità Sanitaria competente per territorio, all'A.R.P.A.L. al Comune di Propata ed alla Regione Liguria, ai sensi dell'art. 19 comma 10 della L.R. 16 agosto 1995, n. 43 e dall'art. 15 delle norme di attuazione del Piano di Tutela delle Acque Regionale.

Si raccomanda che tutte le attività di trattamento fanghi siano condotte in modo da prevenire la formazione ed evitare, per quanto possibile, la diffusione di sostanze odorigene, adottando le



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

seguenti misure di contenimento:

- limitare il tempo di accumulo dei fanghi;
- minimizzare la turbolenza del flusso di materia durante i trattamenti non a ciclo chiuso.

Si avverte altresì che la presente autorizzazione allo scarico, sotto le comminatorie di legge, comporta il rispetto dei seguenti obblighi:

- le norme tecniche generali per la regolamentazione dell'installazione e dell'esercizio degli impianti di depurazione di cui all'allegato 4 della deliberazione CITAI del 4 febbraio 1977 del Comitato Interministeriale per la difesa delle acque dall'inquinamento;
- le prescrizioni, anche maggiormente restrittive o integrative eventualmente imposte dall'Autorità Sanitaria con distinti provvedimenti, ai sensi dell'art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265;
- i criteri, le metodologie e le norme tecniche generali dello Stato, nonché le norme integrative della Regione, per quanto attiene l'esercizio degli impianti di trattamento;
- le prescrizioni indicate nelle schede di sicurezza dei prodotti chimici utilizzati nella gestione dei processi depurativi dell'impianto;
- dovranno essere resi sempre accessibili l'impianto di trattamento e lo scarico per campionamenti e sopralluoghi ai sensi dell'art. 101, comma 3 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

La manutenzione degli impianti, ordinaria e straordinaria, fatta eccezione per quella effettuata di prassi, quali smaltimento dei fanghi di digestione e allontanamento del grigliato, gestione delle apparecchiature elettroniche ed elettromeccaniche poste a corredo degli impianti, pulizia dell'area in cui l'impianto è ubicato, i cui interventi sono stati precedentemente programmati, dovrà essere effettuata durante il periodo di minor afflusso di inquinanti, in linea di massima quello invernale, secondo le prescrizioni di cui all'art. 2, comma 2 della L.R. 29/2007.

Il Gestore dovrà dare preventiva comunicazione, alla Città Metropolitana di Genova, al Comune competente, all'Autorità d'Ambito, all'ARPAL, all'Autorità Sanitaria competente per territorio, dell'inizio degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, indicando la durata degli stessi e le eventuali misure adottate ai sensi dell'art. 2, comma 3 della L.R. 29/2007.

INVIA

Il presente provvedimento a:

- IRETI S.p.A.;
- Comune di Propata;
- Regione Liguria - Settore Ecosistema Costiero e Acque;
- A.R.P.A.L. - Dip.to di Genova;
- A.S.L. 3 - Dip.to di Prevenzione.



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

Il presente atto non incide sulla durata del vigente titolo autorizzativo, pari a 15 anni, a decorrere dalla data di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale n. 1978 del 26/07/2024; il rinnovo dovrà essere richiesto sei (6) mesi prima della scadenza, ai sensi degli artt. 3 e 5 del D.P.R. n. 53 del 13/03/2013.

Il rinnovo o la revisione delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione potranno essere richiesti dalla Città Metropolitana prima della scadenza nei casi previsti di cui all'art. 5, comma 5, lettere a) e b) del D.P.R. 59/2013.

La presente Autorizzazione Unica Ambientale non esime dall'obbligo di ottenere ogni altra autorizzazione o provvedimento, comunque denominato, previsto dalla normativa vigente, per l'esercizio dell'attività in oggetto, non sostituito dalla medesima.

Il presente atto è pubblicato per 15 giorni all'Albo pretorio on line della Città Metropolitana di Genova.

Contro il presente atto può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notificazione o piena conoscenza dell'atto medesimo.

Il presente atto è stato rilasciato a seguito di un procedimento durato 18 giorni dalla data di regolarizzazione della richiesta del 03/03/2025, tenuto conto di 144 giorni di sospensione del procedimento per richiesta integrazioni e successive proroghe richieste da parte dal Gestore.

**Sottoscritta dal Dirigente
(GIOVANNI TESTINI)
con firma digitale**